

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2016.249

Decisione del 31 agosto 2016
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL
CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

Fatti:

- A. Con sentenza del 31 maggio 2016 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP) ha statuito sull'indennità attribuita all'avvocato A., difensore d'ufficio di B., nell'ambito di un procedimento penale a carico di quest'ultimo per svariati reati, fissando la stessa a fr. 5'942.90, composta da fr. 4'875.-- a titolo di onorario, fr. 611.-- a titolo di spese, fr. 18.-- a titolo di esborsi e fr. 438.90 di IVA (v. act. 1.1 pag. 43 e segg.).

- B. Il 13 giugno 2016 l'avv. A. ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che gli venga riconosciuto un indennizzo pari a fr. 18'555.-- a titolo di onorari, fr. 3'329.-- a titolo di spese, fr. 18.-- a titolo di esborsi e fr. 1'752.15 di IVA, per un totale di fr. 23'654.15.

- C. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2016, trasmesse per conoscenza al reclamante, la CARP ha confermato la propria decisione, rimettendosi al giudizio della Corte (v. act. 3).

Diritto:

- 1.
 - 1.1 In virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. b CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale in materia di retribuzione del difensore d'ufficio.

 - 1.2 L'oggetto del presente gravame, ossia l'indennità concessa al reclamante, concerne unicamente la sua attività di difensore d'ufficio nella procedura d'appello. La decisione impugnata costituisce dunque una prima decisione ("originärer Entscheid") suscettibile di essere contestata davanti alla presente autorità (decisione del Tribunale penale federale BK.2011.24 del 18 gennaio 2012, consid. 1.2; M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 31 ad art. 135 CPP; N. RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 19 ad art. 135 CPP).

- 1.3** Interposto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata, il reclamo è tempestivo (v. art. 396 cpv. 1 e 384 CPP; v. HARARI/ ALIBERTI, op. cit., n. 33 ad art. 135 CPP).
- 1.4** Il gravame è stato interposto dal patrocinatore d'ufficio destinatario della decisione di cui sopra, per cui la legittimazione ricorsuale è in concreto pacifica (v. art. 135 cpv. 3 lett. b CPP).
- 2.** In qualità di autorità di ricorso, la Corte dei reclami penali esamina con pieno potere cognitivo in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2005 989, pag. 1214; J. STEPHENSON/G. THIRIET, Commentario basilese, n. 15 ad art. 393 CPP; A. J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber [ed.], 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, n. 39 ad art. 393 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1512).
- 3.**

 - 3.1** Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Nella fattispecie, soggiacendo il procedimento alla giurisdizione cantonale, si applica il diritto ticinese.
 - 3.2** Nel Cantone Ticino, la retribuzione del difensore d'ufficio è stabilita dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (R.L. 3.1.1.7.1; in seguito: regolamento cantonale). L'art. 4 del regolamento cantonale prevede che l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-- l'ora (cpv. 1). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr. 250.-- l'ora (cpv. 2).
 - 3.3** Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la retribuzione del difensore d'ufficio deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarico, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 con-

sid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011, consid. 2). Ciò che risulta decisivo per la fissazione della remunerazione dell'avvocato è il numero di ore necessarie per assicurare la difesa d'ufficio del prevenuto (sentenza del Tribunale federale 2C_509/2007 del 19 novembre 2007, consid. 4). Nello stabilire l'indennità le autorità cantonali dispongono di un'importante margine di apprezzamento (F. BOHNET/V. MARTINET, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1756; cfr. DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (v. sentenza del Tribunale federale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013, consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2 CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l'indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo controllo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell'11 aprile 2014, consid. 3.5), limitandosi a verificare l'esistenza di abusi (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014, consid. 6.2 in fine, con rinvii). Il tempo consacrato alla procedura è preso in considerazione unicamente se appare ragionevolmente necessario ad un avvocato con esperienza allo svolgimento del suo mandato, ciò che può implicare una riduzione delle ore invocate. Solo vengono prese in considerazione le operazioni in rapporto diretto con la procedura penale; in questo contesto, l'avvocato deve rispettare il principio della proporzionalità (sentenza del Tribunale federale 6B_130/2007 dell'11 ottobre 2007, consid. 3.2.5; decisione del Tribunale penale federale BB.2016.91 del 27 luglio 2016, consid. 4.2; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 5 ad § 109).

4. Il reclamante contesta la riduzione operata dalla CARP dell'importo relativo al suo onorario da fr. 19'410.--, corrispondenti a 107 ore e 50 minuti, a fr. 4'875.--, corrispondenti a 27 ore e 5 minuti.
- 4.1 Egli ritiene innanzitutto illogica e abusiva la decurtazione del tempo impiegato per l'esecuzione di pagamenti e di copie di documenti in favore del cliente, quand'anche fossero state eseguite dalla segretaria. Ora, se è vero che tali prestazioni non sono eseguite gratuitamente, esse non possono essere retribuite applicando una tariffa oraria di fr. 180.--. Si tratta evidentemente di oneri legati all'attività della segreteria che dovevano essere inserite sotto il capitolo "Spese".
- 4.2 Pure contestata è la decurtazione legata alle tre telefonate avute con la sorella del cliente, necessarie, a dire del reclamante, per ottenere informazioni utili ai fini della pratica e per fornire regolari aggiornamenti sull'avanzamento della

stessa. Non essendo state le informazioni in questione specificate e non rientrando l'attività di aggiornamento dei parenti della persona difesa nel normale mandato del difensore d'ufficio, è a giusto titolo che la CARP ha operato la decurtazione in questione.

- 4.3** Il reclamante contesta la riduzione da 30 a 10 minuti del tempo destinato all'allestimento della dichiarazione d'appello. Trattandosi di un semplice annuncio senza obbligo di motivazione (v. MAURO MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 399 CPP), questa Corte non può che confermare la decisione impugnata su tale punto.
- 4.4** Nel suo gravame l'insorgente censura la riduzione da 120 a 60 minuti del tempo della visita in carcere, comprensivo della trasferta, dell'11 dicembre 2015, destinato a spiegare al cliente il contenuto della dichiarazione d'appello e il seguito della procedura. Ora, tenuto conto della distanza tra lo studio legale del reclamante ed il carcere (5 km circa) e ritenuto che un colloquio di una mezzoretta con il cliente possa essere sufficiente per fornirgli le spiegazioni necessarie, la decisione della CARP va ritenuta corretta anche su tale punto.
- 4.5** Ritenendo la perizia psichiatrica concernente il suo cliente l'elemento cardine dell'appello interposto, il reclamante contesta la riduzione da 90 a 60 minuti del tempo relativo alle telefonate intercorse con il dottor C., perito psichiatrico di parte. Essendo i contatti in questione serviti essenzialmente a discutere col perito del contenuto della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene la riduzione contestata giustificata.
- 4.6** Il reclamante ritiene che il dispendio temporale di 180 minuti per l'allestimento delle osservazioni all'istanza di non entrata nel merito formulata da una delle parti civili sia congruo, tenuto anche conto dell'analisi giuridica sottostante. Per la stesura di tali osservazioni la CARP, che non ha ritenuto complessa la problematica giuridica, ha riconosciuto unicamente 30 minuti. Ora, constando le osservazioni in questione di poco più di una pagina, si ritiene la decurtazione operata non abusiva.
- 4.7** Pure contestata è la riduzione da 20 a 10 minuti relativa all'esame della decisione sulla non entrata nel merito. Orbene, sviluppandosi quest'ultima su unicamente mezza pagina, la decisione su tale punto va confermata.
- 4.8** L'insorgente ritiene giustificato il dispendio orario conteggiato per l'allestimento delle istanze probatorie del 4 e 8 febbraio 2016 (due volte 180 minuti), così come ritiene appropriato l'esposizione di 60 minuti necessari per analizzare la reiezione delle medesime, soprattutto se si include il tempo necessario allo studio delle possibilità d'impugnazione. La CARP ha riconosciuto unicamente 60 e 45 minuti per la redazione delle due istanze nonché 10 minuti per l'esame della

sua decisione sulle prove. Una lettura delle due istanze in questione (tre pagine effettive scarse la prima e due pagine effettive scarse la seconda) permette senz'altro di condividere la decisione della Corte cantonale. Pure giustificata risulta essere la riduzione riguardante la lettura della decisione sulle prove.

- 4.9** Il reclamante contesta la riduzione da 20 a 10 minuti relativa alla stesura dello scritto del 26 febbraio 2016. Nella misura in cui si tratta della comunicazione, formulata in sole due righe, della mancata adesione del suo cliente alla trattazione dell'appello in procedura scritta, tale decisione della CARP va confermata.
- 4.10** Il reclamante ritiene scioccanti le decurtazioni operate dalla CARP per quanto riguarda lo studio della sentenza di primo grado (960 minuti conteggiati) nonché la redazione della dichiarazione d'appello (3840 minuti conteggiati): delle 80 ore fatturate (960 + 3840 = 4800 minuti) relativi alle prestazioni del 5 e 10/27 novembre 2015, la Corte cantonale ha ammesso unicamente 16 ore complessive. Ora, giusta l'art. 399 cpv. 3 CPP la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a); in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b); e le sue istanze probatorie (lett. c). Come rettamente rilevato dalla CARP in sede di risposta, la disposizione in questione non prevede che la dichiarazione d'appello debba essere motivata. In concreto, la dichiarazione in parola consta di 49 pagine, di cui oltre 40 destinate alla motivazione dell'appello. Ora, tenuto conto della lunghezza della sentenza di primo grado e delle problematiche di natura psichiatrica sulle quali il reclamante si è dovuto chinare, la decisione impugnata che ritiene 16 ore "per lo studio della sentenza di primo grado e la preparazione dell'appello (prestazioni del 05.11.2015 e del 10.11.2015)" (v. act. 1.1 pag. 45) appare certo severa, ma non abusiva, rientrando quindi nei margini della libertà d'apprezzamento della Corte cantonale richiamata in precedenza (v. consid. 3.3). Essa va dunque confermata.
- 4.11** In definitiva, la decisione della CARP di riconoscere solo 27 ore e 5 minuti con conseguente approvazione di un onorario di fr. 4'875.-- va confermata.
- 5.** L'insorgente ritiene inaccettabile la riduzione da fr. 5'822.40 a fr. 611.-- delle spese esposte nella sua nota.
- 5.1** Innanzitutto, egli contesta l'esclusione delle spese relative a tre telefonate con il dottor C., intervenute il 25 novembre, il 23 dicembre 2015 e il 28 gennaio 2016, nonché quelle legate ad altrettante telefonate con la sorella del suo cliente, che hanno avuto luogo il 23 dicembre 2015, l'11 gennaio 2016 ed il 2 marzo 2016. Ora, per quanto riguarda i contatti con il perito di parte, già si è detto che solo

60 minuti possono essere conteggiati relativi al contatto telefonico del 19 novembre 2015, per cui le spese legate alle altre conversazioni non possono quindi essere ammesse (v. supra consid. 4.5). Per quanto concerne i contatti telefonici con la sorella del cliente del reclamante, non essendo stati considerati necessari, l'esclusione di tali spese va confermata (v. supra consid. 4.2).

- 5.2** Pure contestata è la decurtazione in ambito di spese di scritturazione e di allestimento delle copie della dichiarazione d'appello. Il reclamante ritiene che la CARP non avrebbe tenuto conto delle 23 parti civili destinatarie di una copia della dichiarazione in questione. A suo dire, tenuto conto della presenza di patrocinatori comuni, il loro numero potrebbe essere ridotto a 19, cifra alla quale andrebbero comunque aggiunte le copie destinate al suo cliente, al tribunale e alla pubblica accusa, per cui il numero di copie da conteggiare sarebbe perlomeno 22. Orbene, tenuto conto di quanto rilevato in precedenza, ossia del fatto che la dichiarazione d'appello non deve essere motivata (v. consid. 4.10 supra), e che l'invio del medesimo alle altre parti non è necessaria, la decisione di riconoscere unicamente fr. 240.-- (fr. 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l'incarto, e fr. 2.-- per pagina per le copie per il cliente), nella misura in cui rientrando nella libertà di apprezzamento della Corte cantonale e non abusiva, va confermata.
- 5.3** Quanto sopra vale sia per quanto riguarda le due istanze probatorie presentate dal reclamante – la prima del 4 febbraio 2016 e la seconda dell'8 febbraio 2016 –, sia per le osservazioni da egli presentate in data 20 gennaio 2016 a seguito dell'istanza di non entrata in materia presentata da una delle parti civili, per cui anche su tale punto va confermata la decisione impugnata (v. act. 1.1 pag. 45).
- 6.** In definitiva, la decisione della CARP va confermata e il reclamo integralmente respinto.
- 7.** Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia di fr. 2'000.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 31 agosto 2016

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. A.
- Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.